

NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLE DELEGHE F24

LE MODIFICHE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 124/2019

Il **Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124** (c.d. *“Collegato Fiscale”*), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante *«Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»*, ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (*Entratel* e *Fisconline*) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.

Scendendo nel merito della modifica, infatti, il comma 2 dell'art. 3 del citato Decreto ha rivisto l'art. 37, comma 49-bis, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, relativo alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 per coloro che intendano effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n.241.

Sicché, per effetto della predetta modifica, il nuovo comma 49-bis, allo stato, dispone che: *«I soggetti (...), che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della*

dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (...)».

Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai **crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019**.

In ragione di quanto precede, pertanto:

- **tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione** di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, **sin da subito**, ad utilizzare **esclusivamente** i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (*Entratel* e *Fisconline*) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo);
- per effetto dell'eliminazione dell'inciso «*di cui al comma 49*» dall'art. 37, comma 49-*bis*, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, **la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati**;
- **non** è, dunque, più ammesso l'utilizzo dei servizi di ***home banking, remote banking*** o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;
- l'obbligo riguarda **anche i crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il **recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti** (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. "*bonus Renzi*").

Autore:

Sergio Giorgini

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO
della FONDAZIONE STUDI

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

fondazionestudi@consulentidellavoro.it